



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **196**

In data **29/07/2020**

OGGETTO: Ordinanza definizione misure per il contrasto a fenomeni di degrado della vivibilità urbana nelle ore notturne e per il contrasto ai comportamenti di disturbo delle quiete pubblica, disposizioni regolative degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e sede fissa e disposizioni in materia di attività sonore. Revoca delle precedenti ordinanze n. 175/2019 e 179/2019 con effetto dalle ore 00:00 del 01.08.2020 e Ordinanza n.195/2020 con effetto immediato.

IL SINDACO

Premesso che sono state segnalate dalle forze dell'ordine e da numerosi cittadini, che in alcuni specifici spazi ed aree del Paese, si accertano, in misura sempre più ripetuta, gravi fenomeni di degrado della vivibilità urbana e, precisamente:

- a) *presenza di raggruppamenti di persone che, in particolar modo dalle 22,00 alle 3,00 circa, stazionano in spazi pubblici in ostentata oziosità e dediti ad una consumazione continuata di bevande alcoliche che, generando abuso di alcol, causa alterchi ad alta voce, aggressioni verbali anche nei confronti dei passanti, nonché comportamenti offensivi alla pubblica decenza;*
- b) *fenomeni di litigi, risse e violenze che costringono a frequenti interventi delle Forze dell'Ordine;*
- c) *degrado degli spazi per abbandono fuori dai mezzi di raccolta di contenitori di bevande alcoliche, per le deiezioni organiche all'aperto e sporcizia diffusa anche negli spazi verdi;*
- d) *condotte nelle varie zone del paese dalle quali emerge la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti gravemente incidenti sulla vivibilità delle stesse zone ;*

Tenuto conto dei presupposti normativi che legittimano l'esercizio del potere autoritativo in particolare l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:

- a) *al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. La Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione anche prima delle parole «contingibili e urgenti»;*
- b) *al comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare*

l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

- c) *al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;*

Atteso che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1, stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Ritenuto che l'art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008, stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);*
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;*
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;*

Atteso che la legge n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori;

Atteso che la suddetta normativa ha inserito l'art. 600-octies nel sistema sanzionatorio del Codice penale, al fine di impedire l'impiego di minori nelle attività di accattonaggio, evidenziando l'importanza delle attività di prevenzione in tale ambito e di contrasto al fenomeno;

Considerato che i sopracitati fenomeni, gravemente degenerativi della vivibilità negli spazi pubblici sopramenzionati, generano una forte turbativa alla sicurezza urbana, impediscono la normale fruibilità di tali aree, in particolare, da parte delle fasce della popolazione più deboli, anziani e bambini, che si trovano e si sentono in oggettive condizioni di potenziale pericolo e che tali fenomeni si accentuano con l'approssimarsi della stagione estiva;

Atteso che pervengono da parte dei cittadini agli Amministratori di questo Ente Locale, segnalazioni spesso evidenzianti comportamenti addirittura aggressivi, con rilevazione di episodi di disturbo specie nella ore notturne e che tale fenomeno sta generando nella cittadinanza quotidiane lamentele e percezione di insicurezza del quieto vivere;

Atteso che l'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis della L. n. 125/2008, stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, all'interno del limite

edittale minimo e massimo della sanzione prevista, si può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo art. 16;

Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Atteso che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti;

Ritenuto che in particolare, le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana, in particolare, sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e della grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;

Atteso che tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a colpire in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività, e dall'altro a promuovere la riconquista del controllo del territorio da parte delle istituzioni competenti;

Preso atto che tale quadro in evoluzione comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni con interventi di carattere amministrativo e sociale;
Ritenuto che tale la situazione di degrado sociale e strutturale delle aree in argomento è ascrivibile, in particolar modo, al consumo all'aperto di sostanze alcoliche da parte di soggetti che fruiscono in modo improprio dell'occupazione degli spazi in argomento, e determina, anche, l'insorgere di fenomeni di tensione sociale in atto fra gli abitanti delle zone in discorso;

Ritenuto quindi necessario definire misure che impediscano il prodursi di assembramenti tendenti a permanere nelle aree suddette senza finalità connesse alla fruizione sociale dell'area, come ad esempio in forma di bivacco con schiamazzi;

Preso atto che tali situazioni di degrado e di disturbo della pacifica ed ordinata vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne, sono state rilevate nell'arco dell'intero anno criticità nella gestione della sicurezza urbana, dovute alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti, in particolare bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi, e lattine;

Considerato quindi che tali problematiche si concentrano per l'intero anno sia nel centro cittadino che nelle frazioni in corrispondenza dei numerosi esercizi di somministrazione, nei pressi delle attività commerciali di vicinato nei circoli ricreativi e nei principali spazi di aggregazione (piazze, strade, spiagge) considerata la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità delle persone e dalla sicurezza urbana oltre che al fine di prevenire pericoli ai beni comunali e demaniali più volte danneggiati, e vietare nell'intero territorio comunale frazioni comprese, sia in forma fissa che itinerante, la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, e quindi il consumo e la detenzione in luogo pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

Rilevato che spesso nel corso di manifestazioni analoghe si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, piazze, spiagge che ridotte in frantumi rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietare l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Dato atto che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Visto l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, che riporta : *“ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”;*

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011);

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico *“Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa”*

Atteso che il [Tar Lombardia - Milano, Sez. I con Ordinanza 26 Aprile 2013, n. 483](#) ha confermato che le amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici mediante l'esercizio del potere previsto dall'art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e che la liberalizzazione degli orari, non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica (libertà, dignità umana, utilità sociale, salute);

Ritenuto che la liberalizzazione degli orari non preclude all'Amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di determinare condizioni di maggiore tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica in tutto il territorio comunale (aree, vie, piazze, piazzali; e simili) dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza con decorrenza dalla data del 06.06.2020 fino alla data del

06.01.2021 e dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ciascun giorno della settimana;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, di dover procedere ad una regolamentazione degli orari che garantisca un arco minimo di apertura “di diritto”, sostanzialmente più ampio rispetto alla situazione attuale, che possa eventualmente ampliarsi ulteriormente fino alla completa liberalizzazione in base a future direttive regionali;

Considerato, altresì, che le caratteristiche del tessuto urbano del Comune, fortemente urbanizzato, ove insistono numerose attività ricettive alberghiere e extralberghiere, e la presenza di un consistente flusso di turisti durante il periodo previsto dall'ordinanza, rende opportuna una limitazione all'apertura oraria indiscriminata dei pubblici esercizi in orario notturno, a tutela della pubblica quiete;

Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000, con nota 8985 del 05.06.2020, inviata a mezzo pec ;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;

Visto il regolamento in materia di rumori e quiete pubblica approvato con Delibera C.C.n°31 del 07/07/2008;

Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 50 comma 5;

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;

Visto il D.L. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

Visto l'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773, e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, n. 635;

Vista la legge 25/08/1991, n. 287;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 50, comma 7;

Visto il decreto legislativo n.147 /2012 “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 147/2010 n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”.

Visto il D.P.R. 4 Aprile 201 n°235 in merito alle associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;

Visto il D.L. 78/2010 (Legge 122/2010);

DISPONE

Con ordinanza, contingibile ed urgente, nell'esercizio del potere autoritativo in particolare l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica, la tutela dell'integrità fisica della popolazione, la sicurezza urbana oltre che a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, l'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti le misure di seguito indicate per il contrasto a fenomeni di degrado della vivibilità urbana nelle ore notturne e per il contrasto ai comportamenti di disturbo delle quiete pubblica, regolative degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e sede fissa e in materia di attività sonore come segue:

- 1) per le finalità e motivazioni di cui in premessa è fatto divieto, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ciascun giorno della settimana, di consumare all'aperto bevande di qualsiasi qualità, quantità e graduazione, negli spazi pubblici od aperti al pubblico di tutto il territorio comunale **contenute in bottiglie di vetro ed in lattine.**

- 2) e' fatto divieto a tutti gli esercizi pubblici dalle ore **00:00** alle ore **24:00** di ciascuna giornata della settimana autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (**Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287 modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.**), nonché degli esercenti in sede fissa e su area pubblica autorizzati alla vendita di bevande (**ref. D.lgs 114/98 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59**) ai gestori di stabilimenti balneari ove viene svolta attività di somministrazione di bevande (**autorizzate ai sensi della L. 287/91 e D.Lgs 59/2010**), agli esercenti circoli sportivi e ricreativi (**di cui al DPR 4/4/2001 n.235 e s.m.i**) e gli Enti diversi, **di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine.**
- 3) negli stabilimenti balneari, dalle ore **00:00** alle ore **24:00** di ciascuna giornata della settimana, che a qualsiasi titolo effettuano la vendita e somministrazione di bevande ed alimenti, è vietata **la vendita, per il consumo all'interno della propria struttura ed aree di pertinenza, di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine. E' quindi ammesso il consumo di bevande versate all'interno di bicchieri di plastica e/o carta.**
- 4) e' consentita la vendita di bevande in contenitori in vetro e lattine da asporto esclusivamente:
- a) agli **esercizi rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera a)** : esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili) purché la vendita sia accompagnata ad alimenti pre-cofenzionati (pasti caldi da asporto, pizze, prodotti di rosticceria e simili) destinati all'asporto e non al consumo nella pubblica via o nell'area pubblica in genere (strade, piazze,ville). Sarà quindi possibile agli utenti acquistare le predette bevande in contenitori di vetro e lattine esclusivamente per trasportarle presso la propria abitazione e altri luoghi di proprietà privata.
 - b) **nei distributori automatici**, con onere a carico del gestore di installare obbligatoriamente in prossimità dell'impianto di distribuzione contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (vetro e alluminio) con caratteristiche tecniche che non consentano il prelievo del materiale inserito (ad esempio bidoni con bocca a corona). E fatto obbligo agli utenti di consumare le bevande contenute in contenitori di vetro e alluminio in prossimità (10 mt) del distributore automatico con successivo smaltimento dei contenitori nei bidoni messi a disposizione dal gestore.
 - c) è fatto divieto di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro e lattine ai fini della vendita non custodite.
 - d) è fatto obbligo ai gestori di tutti gli esercizi commerciali, di ogni genere, che espongono i rifiuti per la raccolta differenziata nella pubblica via o in luogo aperto al pubblico, di munirsi di idonei contenitori per la raccolta differenziata di vetro e lattine, che dovranno essere chiusi in modo tale da evitare il prelievo del contenuto.
 - e) tutti gli esercizi pubblici, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande , nonché i circoli, le Associazioni, in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono vendere bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, curando lo smaltimento nei citati contenitori. Resta ferma altresì la facoltà di vendita per asporto di bevande in bicchieri di plastica o carta.

DISPONE

che siano osservate le disposizioni di seguito riportate inerenti gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, per le motivazioni in premessa citate, alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico:

5) Orario di apertura e chiusura nel periodo compreso dal 1 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020 nella fascia oraria stabilita dalle ore **06:00** e le ore **05:00** del giorno successivo tutti i giorni della settimana, per tutte le categorie rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d; ed esercizi rientranti

D.P.R. 4 Aprile 201 n.235 e s.m.i. di seguito indicati nel punto 6;

6) Orario di apertura e chiusura tutti i giorni della settimana nel periodo compreso dal **1 settembre al 3 Novembre 2020** e dal **6 dicembre all' 6 gennaio 2021**, e tutti i **venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi**, nel periodo non compreso in quello prima indicato, nella fascia oraria stabilita dalle ore **06:00** e le ore **03:00** del giorno successivo, per tutte le categorie rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d); ed esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 201 n.235 e s.m.i. e precisamente:

- **esercizi rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera a)** : esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- **esercizi rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera b)**: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- **esercizi rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera c)** : esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili (sala giochi);
- **esercizi rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 e s.m.i. lettera d)** esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- **esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 2010 n°235 e s.m.i.** all'interno del cui circolo viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci;

7) L'orario di apertura e chiusura nel periodo non compreso nelle fasce temporali indicate nei **punti 5 e 6 della presente ordinanza** è stabilito dalle ore 5:00 alle ore 24:00, per tutte le categorie rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d); ed esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 201 n.235 e s.m.i.;

8) Solo in occasione di particolari eventi, quali matrimoni, battesimi, comunioni, lauree, 18° compleanni, e simili le categorie rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d); ed esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 201 n.235 e s.m.i., previa comunicazione all'Ente almeno 5 giorni prima, attenendosi alle incombenze previste dal punto b) della presente ordinanza, potranno, anche nei giorni indicati al precedente punto B, prolungare l'apertura fino alle 03:00 ed emettere musica fino alle ore 03:00.

DISPONE ALTRESÌ

che in relazione alle attività complementari alla somministrazione e bevande realizzate nei medesimi esercizi, con particolare riferimento a quelle di intrattenimento musicali, siano osservate le disposizioni di seguito riportate:

9) fino alle ore 01:00 di tutti i giorni ricadenti nei periodi indicati nei **punti 5 - 6 della presente ordinanza** si rimanda per l'emissione della musica al rispetto del regolamento in materia di rumori e quiete pubblica approvato con Delibera C.C.n°31 del 07/07/2008 (ad esempio filodiffusioni, pianobar e similari in sottofondo), ovvero musica a bassi toni in sottofondo, indipendentemente dalle modalità di emissione;

10) dalle ore **00:01** alle ore **03:00** nel periodo temporale indicato nel **punto 5 della presente ordinanza** è consentita esclusivamente l'emissione di musica, per serate danzanti, discoteca, karaoke, e simili, solo a seguito di richiesta sulla piattaforma SUAP, da trasmettere almeno 5 giorni prima dell'evento con obbligo di allegare la relazione a firma del tecnico fonico, ai fini del rispetto dei limiti di esposizione al rumore stabiliti dal Regolamento Comunale, oltre al pagamento diritti SIAE; il mancato rispetto dei termini dei 5 giorni, comporterà il rigetto della richiesta da parte dell'Ufficio SUAP;

11) dalle ore **00:01** alle ore **02:30** nel periodo indicato nel **punto 6 della presente ordinanza** è consentita esclusivamente l'emissione di musica, per serate danzanti, discoteca, karaoke, e simili, solo a seguito di richiesta sulla piattaforma SUAP, da trasmettere almeno 5 giorni prima dell'evento con obbligo di allegare la relazione a firma del tecnico fonico, ai fini del rispetto dei limiti di esposizione al rumore stabiliti dal Regolamento Comunale, oltre al pagamento diritti SIAE; il mancato rispetto dei termini dei 5 giorni, comporterà il rigetto della richiesta da parte dell'Ufficio SUAP;

12) e' da intendersi abrogato l'obbligo della chiusura domenicale e festiva per tutti gli esercenti sia in sede fissa che i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

13) gli esercenti sia in sede fissa che i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione alimenti e bevande, dovranno comunque rendere noto per informazione degli utenti, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune.

SI RAMMENTA

14) che, secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 2 e 3 del D.L. 117/2007 convertito con legge 160/2007 e s.m.i, ai titolari/gestori degli esercizi pubblici muniti di licenza di cui all'art. 86 c. 1 e 2 T.U.L.P.S. è vietata la vendita e la somministrazione dalle ore 03:00 alle ore 06:00 degli alcolici, (sanzione prevista da 5.000 euro a 20.000 euro pagamento in misura ridotta di 6.666,67 euro, prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni in caso di contestazione di doppia violazione nel biennio, per cui è organo competente il Prefetto di Reggio Calabria).

15) Che i gestori sono tenuti ad attenersi altresì a tutte le altre norme previste dal TULPS e dal D.L. 117/2007 convertito con legge 160/2007 e s.m.i, sulla somministrazione di alcolici e superalcolici.

STABILISCE

che all'atto della constatazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto e a rimuovere eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento, eventuali spese sostenute dall'ente per il ripristino dello stato dei luoghi verranno addebitate con apposita ordinanza al trasgressore dall'ufficio competente;

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione **all'Albo Pretorio e sino al 06.01.2021**, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente;

SANZIONI

restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la **violazione della presente ordinanza** comporta per l'utente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00 a euro 50,00**.

i trasgressori per quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981 entro 30 giorni in € 50,00 (cinquanta/euro). In caso di recidiva del trasgressore la sanzione viene stabilita in € 500,00 (cinquecento/euro) senza poter beneficiare dei requisiti della misura ridotta. Ciascun interessato avverso l'irrogazione della sanzione può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni entro 30 giorni al Sindaco a norma della vigente normativa.

per gli esercenti rientranti nell'art. 5 comma 1 della Legge 287/1991 lettera a); b), c), d); ed esercizi rientranti D.P.R. 4 Aprile 201 n.235 e s.m.i , la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione

delle sanzioni previste dall'art. 10, della Legge n. 287/1991 , con applicazione del comma 2) della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 ad € 5.164,57 e per i casi di particolare gravità delle infrazioni con l'applicazione della sospensione dell'attività con ordinanza sindacale per un periodo non superiore a trenta giorni come stabilito dal comma 3);

per gli esercenti rientranti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 95 del 24 aprile 1998) (si vedano anche gli articoli da 65 a 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010) la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione dell'**articolo 11, del presente decreto è punito anche con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74. Ai sensi dell'art. 22 comma 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.**

Fatte salve le più gravi sanzioni disposte dall'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità, ai trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto stabilito dall'ordinanza sindacale n. 174 del 04.06.2020 ed alle disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di **conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti**, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 42 del comma 1 bis del regolamento comunale di polizia e decoro urbano approvato con delibera della C.S. n. 13 del 02.07.2015 , da € 200,00 ad € 3.000,00 . E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 400,00.

DISPONE

che, previa comunicazione a S.E. Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria la presente ordinanza sia pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia immediatamente eseguita;

che la presente Ordinanza venga inviata per informativa al Commissariato di Villa San Giovanni, al Comando Carabinieri di Bagnara Calabria , alla Guardia di Finanza di Villa san Giovanni, al Locale Comando di Polizia Municipale, all'Asp n°5 di R.C., all'Ufficio Attività Produttive ed alle Associazioni Sindacali di Categoria.

RICORSO

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

Ricorso gerarchico al sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune;

Ricorso amministrativo al TAR. Calabria - Sede di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; (Legge 6 dicembre 1971 , n°1034 e successive modifiche ed integrazioni) oppure Ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune. (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199);

La presente sostituisce per il periodo temporale tutte le precedenti in contrasto con la presente ordinanza. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite dagli organi competenti con applicazioni delle sanzioni previste dalle normative vigenti;

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti ordinanze n. 175/2019 e 179/2019 con effetto dalle ore 00:00 del 01.08.2020 .

La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n. 195/2020 errata nella elencazione dei punti.

La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all' Albo Pretorio dell'ente.

Il Sindaco

Rag. Gregorio Giuseppe Frosina